

**CORO FEMMINILE PHILOMELA A.P.S.**  
**Verbale di Assemblea Straordinaria**

Sia noto a chi interessi che l'anno 2019 il mese di Giugno il giorno 25 in Brugherio (Monza-Brianza) cap 20861, presso Trattoria del Cacciatore in via dei Mille , n°1, sono presenti i seguenti signori:

- 1) Alessandra Clerici
- 2) Andrea Mauracher
- 3) Antonella Cionci
- 4) Barbara Gallo
- 5) Chiara Rocchi
- 6) Enrica Mandelli
- 7) Elisabetta Nono
- 8) Federica Olcese
- 9) Federica Sala
- 10) Giorgia Levantesi
- 11) Giorgio Radaelli
- 12) Laura Balestra
- 13) Manuela Raponi
- 14) Nicoletta Olcese
- 15) Paola Bozzolini
- 16) Paola Politi (per delega – conferita a P. Bozzolini)
- 17) Tatiana Korsunskaya
- 18) Monica Marfurt
- 19) Maria Cristina Urban

convocati in assemblea straordinaria per discutere il seguente ordine del giorno:

- adeguamento statuto al D.Lgs. n. 117/2017 ed iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore tra le Associazioni di Promozione Sociale.

1  


Verificato l'elenco dei presenti e verificatane la regolarità, l'Assemblea è considerata correttamente costituita ed in grado di deliberare.

Come proposto dai presenti, assume la presidenza la Signora Paola Bozzolini che accetta e propone alla Signora Giorgia Levantesi di assumere l'incarico di segretario dell'Assemblea stessa.

Tanto premesso, di comune accordo, mettendo ai voti la proposta, i presenti all'unanimità deliberano di approvare la proposta formulata e pertanto convengono e stabiliscono quanto segue:

L'Associazione Coro Femminile Philomela, adeguandosi al D.Lgs. n. 117/2017 modifica la denominazione sociale e costituisce fra i soci presenti l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, avente la seguente denominazione:

### **CORO FEMMINILE PHILOMELA A.P.S.**

L' APS ha sede legale in:

Cernusco sul Naviglio (MI) Via Settembrini, n.4.

Ai sensi dell'art. 5 lettera i) del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

➤ Svolgimento della propria attività di promozione della cultura e dell'arte attraverso la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali e sociali nel campo musicale, legate anche al solennizzare le festività religiose principali nelle chiese parrocchiali.

Dal punto di vista pratico essa perseguirà tali scopi attraverso:

a) lo studio, la pratica, l'approfondimento in forma collettiva e la diffusione della musica corale di tutte le epoche;

b) partecipazione a concerti, concorsi, rassegne e quant'altro opportuno e compatibile con lo studio e la diffusione in forma pubblica e privata, della musica;

c) l'impegno allo studio, all'analisi, all'approfondimento collettivo e individuale non solo delle singole Composizioni musicali, ma anche di tutte le problematiche tecniche, culturali, sociali, connesse al fatto musicale.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio delle Regione Lombardia, nazionale ed europeo.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

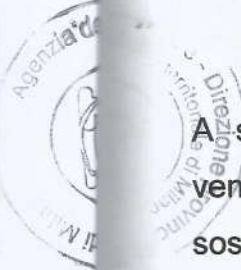
L'associazione avrà come principi informatori quelli analizzati dettagliatamente nello Statuto che segue e fa parte integrante del presente verbale: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, garanzia delle pari opportunità, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

Il presente atto, completo dell'allegato statuto, verranno portati a registrazione a cura del presidente o di un suo delegato nei tempi e modi di legge.

È parte integrale del presente atto lo statuto, definito su n. 23 articoli di seguito specificati.

### **CORO FEMMINILE PHILOMELA APS**

Con delibera del 25.6.2019 assunta dall'assemblea straordinaria dell'Associazione **"Coro femminile Philomela"**, ora **"Coro femminile Philomela APS"**, con sede in Cernusco sul Naviglio, via Settembrini n.4, viene modificato lo statuto che regola l'associazione.

A seguito di quanto convenuto dalla suddetta assemblea, qui di seguito vengono trascritti i patti che regolano la vita dell'associazione e che sostituiscono, ad ogni effetto, quelli precedentemente in vigore.

## **STATUTO**

### **ART. 1 (Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: << Coro femminile Philomela APS>> , associazione di promozione sociale, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel comune di Cernusco sul Naviglio, Via Settembrini n.4 .

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è illimitata

### **ART. 2 (Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3 (Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.



**ART. 4**  
**(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5**  
**(Finalità e attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, garantisce i diritti inviolabili della persona e le pari opportunità tra uomo e donna.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, vengono riassunte qui nel seguito e si svolgono in conformità a quanto previsto dall'art.5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Scopo dell'Associazione è lo studio e la diffusione in forma pubblica e privata, della musica, con particolare riferimento a quella corale, per mezzo di concerti, concorsi, rassegne e quant'altro opportuno e compatibile con tali finalità.

L'Associazione considera preminente l'impegno allo studio, all'analisi, all'approfondimento collettivo e individuale non solo delle singole Composizioni musicali, ma anche di tutte le problematiche tecniche, culturali, sociali, connesse al fatto musicale, ritenendo queste attività occasione di arricchimento personale.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia, e possono essere previste trasferte temporanee in conformità con lo scopo sociale.

**ART. 6**  
**(Ammissione)**

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.



Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività siano interessate a collaborare con l'Associazione per il raggiungimento dei fini statutari.

I Soci sono classificati in quattro distinte categorie:

- Soci fondatori (i partecipanti alla costituzione dell'Associazione);
- Soci ordinari;
- Soci sostenitori (coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie per il sostentamento dell'associazione);
- Soci benemeriti (quelli che per la loro personalità o per aver svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo sviluppo e la sua valorizzazione).

L'ammissione dei Soci ordinari avviene su domanda degli interessati ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. La nomina dei Soci benemeriti e Sostenitori avviene su proposta del Consiglio Direttivo ed è deliberata dalla Assemblea Ordinaria. La ammissione o la nomina dei Soci prevede la iscrizione dei nominativi o delle ragioni sociali sul relativo Registro dei Soci. La qualifica di Socio è valida solo se comprovata dalla presenza su tale Registro. La compilazione, nonché aggiornamento del Registro dei Soci, spetta al Segretario dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda degli aspiranti soci, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno Sociale;
- per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

6

- 
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità - al socio è comunque garantito il diritto di contraddittorio;
  - per intervenute cause di forza maggiore

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

#### **ART. 7 (Diritti e doveri dei soci)**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito.

#### **ART. 8 (Qualità di volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

7  




## **ART. 9** **(Recesso ed esclusione del socio)**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

## **ART. 10** **(Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente

## **ART. 11** **(Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione da effettuarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o anche a mezzo di preavviso verbale, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

In via straordinaria l'assemblea viene convocata ogni qual volta ne sussistano chiari ed urgenti motivi o sia stata richiesta dalla metà più uno dei Soci.

L'Assemblea è da intendersi validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e, per l'assemblea ordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro Socio; non è consentito il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

In sede straordinaria l'assemblea è validamente costituita con la presenza, in entrambe le convocazioni, di almeno due terzi degli aventi diritto, comprese le deleghe.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

## **ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea

in sede ordinaria:

- ☐ determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ☐ approva il bilancio di esercizio/rendiconto finanziario;
- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ delibera sull'esclusione degli associati;
- ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ delibera su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo
- ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

in sede straordinaria:

- ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ☐ delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

### **ART. 13 (Validità Assemblee)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto o delibera su qualsiasi argomento di carattere straordinario con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve l'eventuale patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci

Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta e, in caso di ulteriore parità, prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 14 (Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 15 (Consiglio Direttivo)**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo di cui fanno parte:

- Quattro Consiglieri eletti dalla Assemblea Ordinaria
- Il Maestro Stabile del Coro in qualità di Direttore e consulente tecnico.

La Carica di Consigliere ha durata annuale; al suo decadere il Consigliere uscente può ricandidarsi per l'esercizio successivo

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno le seguenti funzioni:

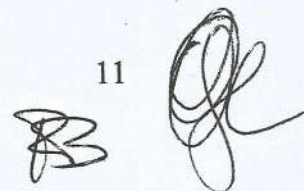
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere

La qualifica di Presidente deve essere approvata dalla Assemblea ordinaria

Le cariche elettive sono gratuite, possono essere assunte esclusivamente dai Soci iscritti da almeno un anno e che abbiano compiuto i 18 anni di età.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea,





assumendo tutte le iniziative del caso, stilare il programma delle manifestazioni e prendere i contatti necessari alla loro realizzazione;

predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.
- predisporre il piano di liquidazione della Associazione, in caso di scioglimento.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti.

Il direttore non ha diritto di voto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario e sottoscritte dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, per l'esercizio ordinario e straordinario, seguirà innanzitutto le indicazioni statutarie, quindi le delibere dell'Assemblea o l'eventuale Regolamento Interno. Queste ultime non potranno comunque essere in contrasto con le prime.

Cause di ineleggibilità e decadenza: si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

#### **ART. 16 (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, dirige l'associazione e la rappresenta in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e

 l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi sociali, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Al Presidente spetta la firma gli Atti Sociali.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

#### **ART. 17 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 18 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



#### **ART. 19 (Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo Ottobre di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'esercizio sociale parte dal 1 Ottobre di ogni anno e termina il 30 Settembre dell'anno successivo.

Il bilancio è predisposto Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Esso è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 20 (Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

#### **ART. 21 (Assicurazione dei volontari)**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

14

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 23**  
**(Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Fatto, letto e sottoscritto a Brugherio il 25 / 06 / 2019 il presente atto consta di n. 15 pagine inclusa la presente.

Il presidente dell'Assemblea

*Federico Pozzolini*

Il Segretario dell'Assemblea

*Giorgio Bol*

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO  
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 3

ATTO REGISTRATO AL N

1379

DEC 3-7-19

IMPOSTA

Euro 655,00

OLTRE SANZIONI DI BOLLO

Euro

Per delega del Direttore provinciale

Il funzionario  
Maddalena CASULLO

